



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2482

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici

Indice

1. DDL S. 2482 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2482	4

1. DDL S. 2482 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2482
XVII Legislatura

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici

Iter

19 ottobre 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2482 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Franco Panizza ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Cofirmatari

Albert Laniece ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Enrico Buemi** ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Claudio Zin** ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Hans Berger ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 20 luglio 2016)

Vittorio Fravezzi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 20 luglio 2016)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 luglio 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 659 del 13 luglio 2016.

Classificazione TESEO

BANDE MUSICALI CORI E ORCHESTRE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede referente il 19 ottobre 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 704 del 19 ottobre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2482

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2482

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PANIZZA**, **LANIECE**, **BUEMI**, **ZIN**, **BERGER** e **FRAVEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali,
dei cori e dei gruppi folkloristici

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riprende i contenuti dell'atto Senato n. 1144, presentato nella scorsa legislatura dal senatore autonomista Oskar Peterlini, con l'estensione dei benefici previsti per le bande musicali anche ai cori ed ai gruppi folkloristici.

Come veniva evidenziato nella proposta, in un progetto politico teso a valorizzare il territorio non si possono trascurare alcuni aspetti fortemente caratterizzanti le comunità territoriali, quali le attività musicali da esse espresse. Occorre valorizzare maggiormente la risorsa culturale costituita da bande musicali, cori e gruppi folkloristici, che rappresentano la grande tradizione della musica amatoriale e popolare in Italia ed hanno raggiunto livelli di qualità spesso eccellenti.

Lo stanziamento di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 a favore di festival, cori e bande, previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), rappresenta senza dubbio una misura importante, che segna un riconoscimento significativo e un'inversione di tendenza rispetto al passato. Ma non basta.

Le attività musicali bandistiche, corali e folkloristiche, infatti, oltre a rappresentare l'identità e la specificità dei luoghi e della popolazione locale, forniscono strumenti di socializzazione e di aggregazione unici, capaci di cogliere quegli aspetti qualitativi del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci.

Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni città o paese in Italia che non sia ufficializzato dalla banda musicale, da un coro o da un gruppo folkloristico e, quando questi non sono presenti, l'evento non assume le stesse gioiose solennità e importanza. Le bande, i cori e i gruppi folkloristici, quindi, segnano la storia delle nostre città e, di converso, la storia del nostro Paese. Tuttavia, attualmente in Italia le bande musicali, i cori ed i gruppi folkloristici non sono valorizzati né sostenuti come meriterebbero e continuano a vivere autofinanziandosi o grazie alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. Infatti, il sostegno rivolto a queste realtà da parte della normativa vigente è quasi inesistente.

Il presente disegno di legge intende attribuire il meritato riconoscimento alle attività bandistiche, corali e folkloristiche. L'articolo 1 prevede, infatti, che la Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folkloristici patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. A tale fine, si prevede che i gruppi bandistici, corali e folkloristici, costituiti in associazione, siano ammessi a particolari misure di promozione e di incentivo. Le bande musicali, i cori e i gruppi folkloristici che intendono candidarsi a fruire di tali agevolazioni devono ottenere la qualifica di «associazione banda musicale, gruppo corale e

folkloristico», secondo le modalità di cui all'articolo 2, da parte della Consulta nazionale per le bande musicali, gruppi corali e folkloristici istituita dall'articolo 6 del presente disegno di legge, presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regione.

Al fine di incentivare su scala internazionale la conoscenza e gli scambi tra le culture popolari espresse dalle varie entità territoriali locali, l'articolo 7 prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuova programmi concernenti scambi di bande musicali, gruppi corali e folkloristici riconosciuti a livello nazionale con analoghe formazioni straniere, in particolare europee.

Per il finanziamento degli interventi di cui al presente disegno di legge, all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un fondo, denominato Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, al quale è annualmente devoluta una percentuale, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. Tale percentuale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. I contributi concessi alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici devono comunque intendersi come cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altre istituzioni pubbliche. Sono previste, inoltre, diverse agevolazioni di natura fiscale, tra cui quelle dirette a favorire le erogazioni liberali in favore delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici da parte di persone fisiche e di società, nonché l'equiparazione delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici alle associazioni sportive dilettantistiche ai soli fini delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
2. La libertà artistica delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico)

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, su richiesta dell'associazione medesima.
2. La Consulta nazionale di cui all'articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.
3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico l'associazione deve:
 - a) avere uno statuto contenente requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
 - b) programmare e attuare la propria attività su base annuale.
4. La qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, di seguito denominato «Fondo».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici assicurando:
 - a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;
 - b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, comma 3.
5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da altre istituzioni pubbliche.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali a sostegno dell'attività delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici)

1. Le associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«*l-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 3.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o delle federazioni delle medesime associazioni».
3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, dopo la lettera *i-septies* è inserita la seguente:
«*i-septies.1)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».
4. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«*o-quater*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero

sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o delle federazioni delle medesime associazioni».

5. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza nazionale (INPS) a carico dei medesimi soggetti.

6. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o alle federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

8. Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici alle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o alle federazioni delle medesime associazioni non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

9. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

10. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle bande musicali, dei gruppi corali e folkloristici, delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e delle federazioni delle medesime associazioni, si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

Art. 5.

(Cofinanziamento di iniziative regionali di valorizzazione e di formazione professionale)

1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici nonché per la formazione e il perfezionamento professionali delle figure impegnate nelle attività bandistiche, corali e folkloristiche attivate dalle regioni.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.

Art. 6.

(Consulta nazionale per le bande musicali, per i gruppi corali e folkloristici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, per i gruppi corali e folkloristici, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.

2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale, gruppo corale e folkloristico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali, dei gruppi corali e

folkloristici e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali, sui gruppi corali e folkloristici in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica, corale e folkloristica;

e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda, per coro e per gruppo folkloristico da parte di autori italiani;

f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dai gruppi corali e folkloristici, dalle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici e dalle federazioni delle medesime associazioni, anche in collaborazione con gli enti locali;

g) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o delle federazioni delle medesime associazioni, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;

i) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici o dalle federazioni delle medesime associazioni. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali, gruppi corali e folkloristici alle varie categorie.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto.

Art. 7.

(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra bande musicali, gruppi corali e folkloristici)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali, gruppi corali e folkloristici con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica, corale e folkloristica.

2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono bande musicali, gruppi corali e folkloristici provenienti da diversi territori, nonché da Stati esteri.

